

Ambito Sociale VEN_02 - Feltre	80.708	16,55	157.167,38
Ambito Sociale VEN_03 - Bassano del Grappa	178.154	34,37	278.467,69
Ambito Sociale VEN_04 - Thiene	183.103	25,24	-
Ambito Sociale VEN_05 - Arzignano	177.351	31,90	184.609,23
Ambito Sociale VEN_06 - Vicenza	314.253	138,00	894.412,38
Ambito Sociale VEN_07 - Conegliano	209.797	52,20	592.129,54
Ambito Sociale VEN_08 - Asolo	248.222	41,00	112.480,00
Ambito Sociale VEN_09 - Treviso	418.736	92,79	953.907,08
Ambito Sociale VEN_10 - Portogruaro	225.594	57,40	642.075,23
Ambito Sociale VEN_12 - Venezia	280.185	92,57	797.449,62
Ambito Sociale VEN_13 - Spinea	269.922	47,18	226.141,54
Ambito Sociale VEN_14 - Chioggia	63.695	4,73	-
Ambito Sociale VEN_15 - Federazione dei Comuni del Camposampierese	257.368	46,08	259.396,92
Ambito Sociale VEN_16 - Padova	494.047	100,35	942.898,77
Ambito Sociale VEN_17 - Este	177.089	31,66	176.621,54
Ambito Sociale VEN_18 - Lendinara	163.310	32,51	295.415,38
Ambito Sociale VEN_19 - Adria	68.181	15,09	154.948,62
Ambito Sociale VEN_20 - Verona	472.465	111,46	1.211.583,08
Ambito Sociale VEN_21 - Legnago	154.822	30,70	275.249,23
Ambito Sociale VEN_22 - Sona	299.821	50,19	162.547,69
Totale	52.842.829	10.724,98	81.795.380,72

* Elaborazioni MLPS su dati Istat, Popolazione residente per età e sesso al 1° Gennaio 2022 - stime Istat in linea con le risultanze censuarie e il bilancio provvisorio 2021 (dati estratti il 20/06/2022 dal sito <https://demo.istat.it/>)

22A05131

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 26 luglio 2022.

Avvio del nuovo Registro pubblico delle opposizioni.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO


Visto l'art. 20-*bis* del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 274 del 24 novembre 2009, che ha modificato l'art. 130 del codice in materia di protezione di dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) prevedendo, in deroga all'art. 129, che il trattamento dei dati contenuti in elenchi di contraenti, mediante l'impiego del telefono, a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale è consentito nei confronti di chi non abbia esercitato il diritto di opposizione, con modalità semplificate e anche in via telematica, mediante l'iscrizione della numerazione della quale è intestatario in un registro pubblico delle opposizioni (cd. regime di *opting out*);

Considerato che il suddetto registro pubblico delle opposizioni è stato regolamentato con decreto del Presidente della Repubblica del 7 settembre 2010, n. 178, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 156 del 2 novembre 2010;

Visto l'art. 1, comma 54, della legge 4 agosto 2017, n. 124, che ha sancito la modifica del decreto del Presidente della Repubblica del 7 settembre 2010, n. 178, al fine di dare attuazione all'art. 130, comma 3-*bis*, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con riguardo all'impiego della posta cartacea;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 2018, n. 149, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 16 del 19 gennaio 2019, che ha modificato il decreto del Presidente della Repubblica del 7 settembre 2010, n. 178, in accordo all'art. 1, comma 54, della legge 4 agosto 2017, n. 124;

Visto il citato decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 2018, n. 149, il quale ha individuato, ai sensi dell'art. 130, comma 3-*ter*, lettera a), del citato codice in materia di protezione di dati personali il Ministero dello sviluppo economico, quale



ente o organismo pubblico titolare di competenze inerenti alla materia cui attribuire l'istituzione e la gestione del suddetto registro;

Visto l'art. 1, comma 15, della legge 11 gennaio 2018, n. 5, che ha sancito di apportare le opportune modifiche alle disposizioni regolamentari vigenti che disciplinano le modalità di iscrizione e funzionamento del registro pubblico delle opposizioni per ricomprendere le numerazioni non pubblicate negli elenchi di contraenti di cui all'art. 129 del decreto legislativo n. 196/2003;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2022, n. 26, che ha sostituito e abrogato il citato decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, in accordo all'art. 1, comma 15, della legge 11 gennaio 2018, n. 5;

Visto l'art. 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2022, n. 26, in base al quale il Ministero dello sviluppo economico provvede alla realizzazione e gestione del registro anche affidandone la realizzazione e la gestione a soggetti terzi che ne assumono interamente gli oneri finanziari e organizzativi, mediante contratto di servizio, nel rispetto del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

Ritenuto opportuno, per la complessità organizzativa, tecnica e gestionale, che il Ministero dello sviluppo economico si avvalga per la realizzazione e gestione del citato registro di un soggetto terzo dotato di adeguata competenza tecnico-operativa nel settore delle comunicazioni;

Visto che con determina direttoriale del 26 febbraio 2020 la Fondazione Ugo Bordoni è stata individuata quale affidatario della realizzazione, gestione e manutenzione del registro pubblico delle opposizioni;

Visto l'art. 4, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2022, n. 26, in base al quale il Ministero dello sviluppo economico provvede alla predisposizione ed attivazione delle modalità tecniche ed operative di iscrizione, anche telematica, al registro da parte dei contraenti e di funzionamento ed accesso, anche telematico, nonché alla verifica delle liste di contatti da parte degli operatori;

Visto l'art. 14, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2022, n. 26, in base al quale il Ministro dello sviluppo economico accerta con proprio provvedimento la data di operatività del registro pubblico delle opposizioni di cui al medesimo decreto;

Decreta:

Art. 1.

1. A far data dal 27 luglio 2022 il registro pubblico delle opposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2022, n. 26, è operativo.

2. Dalla data di cui al comma 1 sono attive le modalità tecniche ed operative di iscrizione, anche telematica, dei contraenti e di funzionamento ed accesso, anche telematico, degli operatori, secondo quanto previsto dal decreto di cui al comma 1.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 2022

Il Ministro: GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti il 29 agosto 2022

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo, n. 970

22A05110

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

ORDINANZA 28 aprile 2022.

Misure in materia di eccezionale aumento dei costi delle materie prime nella ricostruzione ed altre disposizioni e modifiche e integrazioni ad altre ordinanze vigenti. (Ordinanza n. 126).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

Il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, on. avv. Giovanni Legnini nominato, ai sensi dell'art. 38 del decreto-legge n. 109 del 28 settembre 2018, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 14 febbraio 2020, e successivamente prorogato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 29 dicembre 2020, registrato dalla Corte dei conti in data 28 gennaio 2021, al n. 201 e successivamente prorogato per l'anno 2022 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 10 gennaio 2022, registrato dalla Corte dei conti al n. 182/2022;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, del 27 e 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017, con le quali è stato dichiarato e successivamente esteso lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che tra il 24 agosto 2016 ed il 17 gennaio 2017 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016», convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», pubblicata sul S.O. n. 62 della Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2018, con la quale il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-

